



# **COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA**

Città Metropolitana di Venezia

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - TECNICO**

**ORDINANZA NR. 77 del 01/10/2025**

OGGETTO:

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL'APERTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026**

IL SETTORE 3 - TECNICO\RESPONSABILE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

### RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 con la quale è stato approvato il piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24/10/2023 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale. Triennio 2024-2026." con cui sono state fornite agli uffici le linee di indirizzo relative alle nuove misure straordinarie, temporanee ed omogenee di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore per la climatizzazione invernale, di divieto combustione all'aperto, di spandimenti dei liquami zootecnici da applicarsi nel territorio di Concordia Sagittaria per le stagioni termiche 2024, 2025 e 2026;
- Le Ordinanze n. 85 del 15/12/2023 "Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni alla circolazione. anni 2024, 2025 e 2026. periodo di attuazione dal 1° gennaio 2024 e dal 01 ottobre al 30 aprile di ciascun anno successivo" e n. 86 del 15/12/2023 "Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, alle combustioni all'aperto e agli spandimenti dei liquami zootecnici. Anni 2024, 2025 e 2026. Periodo di attuazione dal 1° gennaio 2024 e dal 01 ottobre al 30 aprile di ciascun anno successivo.";

### CONSIDERATO che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

- il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

DATO ATTO che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
  - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10;
  - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
  - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Concordia Sagittaria è San Donà di Piave;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante news sul sito comunale;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";
- la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2025 ad oggetto "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 377 DEL 15 APRILE 2025. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. BIENNIO 2025-2026", con cui sono state fornite agli uffici le linee di indirizzo relative alle nuove misure straordinarie, temporanee ed omogenee di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore per la climatizzazione invernale, di divieto combustione all'aperto, di spandimenti dei liquami zootecnici da applicarsi nel territorio di Concordia Sagittaria per il biennio 2025 - 2026;

## **ORDINA**

### **A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**A1.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**A3.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

### **TUTTO L'ANNO**

**A5.** Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

**A6.** Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza  $\leq$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm<sup>3</sup>**;
- i generatori di potenza  $>$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm<sup>3</sup>**;

**A7.** Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

## **B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**B1.** Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

**Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.**

**B2.** L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

**B3.** I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

**In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**B4.** Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).  
Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

### **C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**C1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

### **COMUNICA**

**l'obbligo, per tutto l'anno, di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore.** Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

### **INFORMA**

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;

### **DISPONE**

- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che sono recepite nella presente ordinanza anche ulteriori eventuali restrizioni contenute negli atti richiamati nelle premesse;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
  - Comando Polizia Locale Portogruarese;
  - ULSS 4 "Veneto Orientale";
  - ARPAV Dipartimento Provinciale;
  - Regione Veneto;
  - Città metropolitana di Venezia;
  - Prefettura;
  - Comando Provinciale dei Carabinieri;
  - Polizia di Stato
  - Guardia di Finanza.

**La presente ordinanza è valida dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026** a meno che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambiti della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.